

Repertorio numero 40831/12769

VERBALE

di adunanza del Consiglio di Amministrazione della
"BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Società Coopera-
tiva", con sede in Modena, iscritta al Registro Impre-
se di Modena con il codice fiscale n.01153230360.

Repubblica Italiana

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di
agosto

28-8-2012

Alle ore 17.

In Modena, Via San Carlo n.8/20.

Davanti a me Dott. Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto
nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede
in Modena, è presente il sig.:

- CASELLI rag. ETTORE, nato a Maranello (MO) il ven-
totto ottobre millenovecentoquarantadue (28.10.1942),
domiciliato per la carica a Modena, Via San Carlo
n.8/20, presso la sede sociale;

il quale interviene al presente atto non in proprio,
ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
della società:

- "BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Società Coope-
rativa", con sede a Modena, via San Carlo n.8/20, ca-

pitale sociale al 31.12.2011 Euro 996.425.574 (novecentonovantaseimilioni quattrocentoventicinquemilacinquecentosettantaquattro), iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena con il codice fiscale n.01153230360, e con il n.222528 R.E.A., iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n.4932, capogruppo dell'omonimo gruppo bancario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia al n.5387.6, e quindi nell'interesse della società stessa.

Comparsente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo il quale, mi dichiara che è stata qui convocata, in questo luogo, in questo giorno e per questa ora, l'adunanza dei componenti il Consiglio di Amministrazione della "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", con sede in Modena, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO :

Parte ordinaria:

... omissis ...

Parte straordinaria:

1) - Proposta di approvazione della fusione della società "EM.RO. POPOLARE - SOCIETÀ FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.p.A.", con sede a Modena, nella società "BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Società Coopera-

tiva", con sede a Modena, mediante incorporazione della prima nella seconda, ai sensi dell'art.2502 C.C.; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) - Delega di poteri al Presidente, ai Vice Presidenti e all'Amministratore delegato per l'esecuzione e l'iscrizione delle deliberazioni adottate.

Il comparente mi richiede di assistere, redigendone pubblico verbale, all'adunanza del Consiglio di Amministrazione della società stessa, per la parte straordinaria.

Al che aderendo io Notaio, sulla base delle dichiarazioni di esso Presidente, dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'adunanza, a norma di statuto e per concorde designazione dei presenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Caselli rag. Ettore, il quale constata e dichiara:

- che la presente adunanza è stata regolarmente convocata mediante avviso scritto spedito a tutti i Consiglieri e ai componenti il Collegio Sindacale in termine utile, a norma di legge e ai sensi dell'art.37 dello statuto sociale;

- che oltre ad esso sig. Caselli rag. Ettore, Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presenti all'adunanza gli altri Amministratori della Banca sigg.:

	- Amadori rag. Flavio, nato a Cesena (FC) il 6 luglio	
	1955, domiciliato a Cesena, Via Campo della Torre	
	n.305;	
	- Boldrini Giosuè, nato a Verucchio (RN) il 31 luglio	
	1944, domiciliato a Rimini, Via Castellaccio n.28/D;	
	- Cicognani dott. ing. Giulio, nato a Imola (BO) il 22	
	novembre 1947, domiciliato a Casalfiumanese (BO), via	
	Ulivì n.4/A;	
	- Cremonini Cav. Lav. Luigi, nato a Savignano sul Pa-	
	naro (MO) il 28 aprile 1939, domiciliato a Castelvetro	
	di Modena (MO), via Ghiarone n.36;	
	- Fagioli sig. Alessandro, nato a Neviano degli Ardui-	
	ni (PR) il 26 agosto 1938, domiciliato a Sant'Ilario	
	d'Enza (RE), via Indipendenza n.1;	
	- Lusignani prof. Giuseppe, nato Castell'Arquato (PC)	
	il 5 marzo 1958, domiciliato a Bologna, via Giuseppe	
	Petroni n.36;	
	- Marri dott. Alberto, nato a Modena il 13 agosto	
	1954, domiciliato a Carpi (MO), Via C. Marx n.164, Vi-	
	ce Presidente;	
	- Masperi Avv. Valeriana Maria, nata ad Argenta (FE)	
	il quattro novembre millenovecentocinquanta	
	(4.11.1950), domiciliata a Ravenna, Via Mincio n.11;	
	- Mengano Cav. Lav. Giuseppina in Amarelli, nata a Na-	
	poli il due febbraio millenovecentoquarantacinque	

(2.2.1945), ivi domiciliata, Via C. Console n.3;

- Montanari dott. Fioravante, nato a Bologna il 4 gennaio 1942, domiciliato a Bologna, Via del Genio n.11;

- Odorici dott. Luigi, nato a Guiglia il tredici maggio millenovecentoquarantasette (13.5.1947), domiciliato a Modena, Strada Vignolese n.678/5, Amministratore Delegato e Direttore Generale;

- Rossi rag. Deanna, nata a Modena il 1° maggio 1941, ivi domiciliata, via Carlo Sigonio n.5;

- Spallanzani dott. Erminio, nato a Reggio Emilia il 20 settembre 1946, ivi domiciliato, Via Toschi n.6/00;

- che sono assenti giustificati i Consiglieri sigg. Ferrari Cav. Lav. ing. Piero, Luongo dott. Manfredi, Tantazzi Prof. Angelo e Zucchelli dott. Mario;

- che sono inoltre presenti i componenti il Collegio Sindacale, sigg.:

- Conti dott. Romano, nato a Bologna il 27 agosto 1948, ivi domiciliato, Via Castiglione n.21, Presidente;

- Baldi dott. Carlo, nato a Reggio Emilia il 29 aprile 1939, ivi domiciliato, Via Dimitrov n.3, Sindaco effettivo;

- Cacchioli dott. Guglielmo, nato a Parma il 1 giugno 1967, ivi domiciliato, Borgo XX Marzo n.15, Sindaco effettivo;

- Corradini dott. Fabrizio, nato a Modena il 23 luglio 1961, ivi domiciliato, Via Lodovico Gavioli n.4, Sindaco effettivo;

- Ferrari dott. Pier Paolo, nato a Modena il 9 settembre 1959, ivi domiciliato, Stradello Piradello n.10/4, Sindaco effettivo;

- che sono altresì presenti, in quanto invitati dal Presidente a partecipare alla riunione, i sigg.:

- Togni Fabrizio, nato a Castellarano (RE) il 26 febbraio 1957, ivi domiciliato, Via Enrico IV° n.7, Vice Direttore Generale;

- Vandelli dott. Alessandro, nato a Modena il ventitrè febbraio millenovecentocinquantanove (23.2.1959), ivi domiciliato, Via Ugo da Carpi n.57, Vice Direttore Generale;

- Venturini dott. Gian Enrico, nato a Forlimpopoli il 7 novembre 1957, ivi residente, Via Massi n.52, Segretario Generale della Banca;

- che tutti gli amministratori presenti si trovano nelle condizioni richieste dalla legge per poter intervenire alla presente adunanza, risultano tuttora regolarmente in carica;

- che nessuno degli intervenuti o degli amministratori assenti si è opposto alla discussione per insufficiente conoscenza degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara pertanto la presente adunanza regolarmente costituita ed atta a validamente deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, a norma di legge e di statuto.

Passando quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda all'adunanza che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.4.2012, ha deliberato un progetto di fusione per incorporazione della società controllata "EM.RO. POPOLARE - SOCIETA' FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.p.A.", con sede a Modena, in "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa" e che analoga delibera è stata adottata in data 27.4.2012 dal Consiglio di Amministrazione della società incorporanda "EM.RO. POPOLARE - SOCIETA' FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.p.A.".

Il Presidente fa presente quindi all'adunanza che detto progetto di fusione è stato redatto in forma semplificata, ai sensi degli artt.2501 ter e 2505 C.C. in quanto la società incorporante "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società cooperativa", con sede a Modena, ha recentemente acquisito e ora possiede direttamente la proprietà ed il possesso di tutte le n.1.920.000 (unmilionenovecentoventimila) azioni da nominali Euro 100 (cento) cadauna, costituenti l'inte-

ro capitale sociale della incorporanda "EM.RO. POPOLARE - SOCIETA' FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.p.A.", con sede a Modena.

Egli precisa quindi che in relazione alla proposta fusione non trovano applicazione le disposizioni dell'art.2501 ter, I° comma, numeri 3), 4) e 5) C.C., dal momento che non si determina un rapporto di cambio, ma un mero annullamento delle azioni della società incorporata interamente possedute dall'incorporante, senza sostituzione e senza concambio, per imputazione contabile, e quindi senza alcuna variazione del capitale sociale della incorporante; nè si applicano di conseguenza gli artt.2501 quinquies e 2501 sexies C.C. che disciplinano rispettivamente la relazione dell'organo amministrativo e la relazione degli esperti; purtuttavia il Consiglio di Amministrazione ha predisposto detta Relazione illustrativa dell'operazione, limitatamente ai profili giuridici ed economici.

Il Presidente informa i presenti che la proposta fusione è stata previamente autorizzata dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art.57 D.Leg.vo n.385/1993, come risulta da lettera in data 3.7.2012 prot.n.0574153/12 (delibera n.496/2012) indirizzata alla "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società cooperativa", anche quale Capogruppo.

Il Presidente comunica all'adunanza che il progetto di fusione delle società suddette è stato iscritto presso il Registro Imprese di Modena, per entrambe le società interessate alla fusione in data 9.7.2012 e quindi la presente adunanza si svolge nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'art.2501 ter C.C.

Il Presidente dichiara inoltre e dà atto che presso la sede sociale della società incorporante è rimasta depositata in copia, a far tempo dal 30.6.2012, e quindi durante i trenta giorni che hanno preceduto la presente adunanza, ai sensi dell'art.2501 septies C.C., la documentazione prevista dall'art.2501 septies, I° comma, C.C., come richiesto ai sensi dell'art.2505, II° comma, C.C., precisandosi in particolare che le situazioni patrimoniali delle due società partecipanti alla fusione, redatte a norma dell'art.2501 quater C.C., sono riferite alla data del 31.12.2011 e sono conformi ai rispettivi bilanci approvati, il tutto quindi nel rispetto del termine di cui all'art.2501 quater, II° comma, C.C.

Il Presidente comunica inoltre ai presenti che in adempimento a quanto prescritto dal Regolamento adottato con delibera CONSOB n.11971/1999 e successive modificazioni, la documentazione prevista dall'art.2501

septies nn.1-3 C.C. è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità ivi indicate dandone avviso mediante pubblicazione sul sito "Internet" della banca e con le altre modalità stabilite dalla normativa regolamentare.

Inoltre è stato pubblicato avviso rivolto ai soci dell'incorporante per l'esercizio del diritto di richiedere, ai sensi dell'art.2505, comma III°, C.C., entro 8 (otto) giorni dalla data di iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese, che la delibera di fusione sia attribuita alla competenza dell'assemblea straordinaria, a norma dell'art.2502, comma I°, C.C.

A tal proposito egli dichiara che:

- non sono state validamente presentate richieste di soci ai sensi e per gli effetti dell'art.2505, comma III°, C.C.;

- in relazione a quanto sin qui specificato, risultano rispettati, i termini e gli adempimenti del procedimento di fusione;

- per quanto occorrer possa, non sono intervenuti fatti salienti, o sostanziali variazioni rispetto alle situazioni patrimoniali di riferimento, nè sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo fra la data di deposito del progetto di

fusione presso la sede della società e la data odierna, come richiesto dall'art.2501 quinquies, comma I-II°, C.C., quale introdotto dal D.Leg.vo in data 22.6.2012 n.123.

Il Presidente comunica altresì ai presenti che a norma dell'art.2503 bis, comma II°, C.C., è stata data facoltà ai portatori di obbligazioni convertibili emesse dalla incorporante di esercitare, mediante avviso pubblicato a norma di legge e di Regolamento del prestito, il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso medesimo.

Quindi il Consiglio di Amministrazione dispensa il Presidente dalla lettura del progetto di fusione, nonchè degli altri documenti del procedimento, già ben noti a tutti gli intervenuti.

Il Presidente precisa inoltre che dalla proposta fusione non derivano modifiche dello Statuto sociale della incorporante.

Il Presidente mi consegna quindi, perchè siano allegati al presente verbale, i seguenti documenti:

- lettera di autorizzazione alla fusione rilasciata dalla Banca d'Italia, che in copia conforme si allega sotto la lettera "A", dispensatamene la lettura;

- copia del progetto di fusione, con unito lo statuto sociale vigente della società incorporante, progetto

di fusione che si allega al presente atto sotto la lettera "B", dispensatamene la lettura;

- la relazione del Consiglio di Amministrazione, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "C", dispensatamene la lettura.

Il Presidente precisa inoltre che la situazione patrimoniale della società incorporante è conforme al bilancio approvato alla data del 31.12.2011, che è già stato depositato al Registro Imprese di Modena in data 17.5.2012.

Il Presidente dichiara altresì che, ai sensi del combinato disposto degli artt.2502 bis C.C. e 2505 C.C., saranno depositati, unitamente al presente verbale, nel Registro delle Imprese gli altri documenti ivi indicati.

Il Presidente dichiara espressamente che la documentazione esibitami è conforme a quanto depositato ai sensi di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale sig. Conti dott. Romano, a nome dell'intero Collegio, dichiara che nulla osta alle proposte deliberazioni ed esprime il suo motivato parere favorevole.

Dopo di che, nessuno chiedendo la parola, il Presidente sottopone quindi all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la seguente deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione della Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa:

- udite le proposte del Presidente;

- dato atto e confermato che sono stati effettuati i depositi e gli adempimenti informativi e pubblicitari stabiliti per il procedimento semplificato di fusione, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti;

- preso atto del parere favorevole del Collegio sindacale;

delibera:

1) - di approvare, in conformità all'art.2505, II° comma, C.C. e ai sensi dell'art.40 del vigente Statuto sociale, il progetto di fusione per incorporazione delle due società, secondo le condizioni e le modalità stabilite nel progetto depositato, iscritto e pubblicato ai sensi di legge, come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "B";

2) - di approvare pertanto la fusione per incorporazione della società "EM.RO. POPOLARE - SOCIETA' FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.p.A.", con sede a Modena, capitale sociale Euro 192.000.000 (centonovantaduemilioni), iscritta presso il Registro Imprese di Modena con il codice fiscale n.02251880361, nella società "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Coopera-

tiva", con sede a Modena, iscritta presso il Registro Imprese di Modena con il codice fiscale n.01153230360, mediante incorporazione della prima nella seconda, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 31.12.2011, conformi ai bilanci approvati;

3) - di darsi atto che la fusione avverrà senza aumento di capitale della società incorporante, per imputazione contabile, previo annullamento, senza sostituzione e senza concambio di tutte le azioni costituenti l'intero capitale sociale della incorporanda, in quanto la società incorporante "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", possiede attualmente e conserverà fino alla fusione l'intero capitale sociale della incorporanda "EM.RO. POPOLARE - SOCIETA' FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.p.A.", con sede a Modena.

4) - di stabilire che la fusione avverrà con effetti giuridici e civilistici nei confronti dei terzi dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro Imprese di Modena, ma con effetti ai fini fiscali ed ai fini dell'imputazione delle operazioni della società incorporanda al bilancio della incorporante dal primo gennaio dell'anno in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione, così come consentito dall'art.2504 bis Codice Civile, sicchè,

ottenute le necessarie iscrizioni e decorsi senza opposizione i termini di legge o comunque fatto salvo il disposto dell'art.2503 C.C. e dell'art.57 n.3 Decreto Legislativo 1.9.1993 n.385 e infine stipulato l'atto di fusione, la società "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", con sede a Modena, subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporata "EM.RO. POPOLARE - SOCIETA' FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.p.A.", con sede a Modena, assumendo a proprio favore ed a proprio carico tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, tutte le attività, i diritti, gli obblighi, gli interessi legittimi e le aspettative nei confronti di qualunque terzo, tutti i debiti, le passività e gli impegni nulla escluso ed eccettuato, della incorporata, tutti i beni immobili, mobili, impianti, attrezzature, autoveicoli, mobili registrati, avviamento e beni strumentali in genere della società incorporata, tutti i contratti tipici e atipici, nominati e innominati, inclusi ordini in corso e proposte contrattuali, i contratti di affitto, locazione, comodato, leasing, sia attivi che passivi, le insegne, i marchi, i brevetti, i modelli di utilità, comprese le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi, depositi, cauzioni, conti correnti, contratti bancari, mutui, finanziamenti o

affidamenti bancari in genere, tutti i contratti di trasporto, spedizione, mandato, agenzia e rappresentanza, tutti i contratti di lavoro subordinato con il personale dipendente, con i relativi diritti goduti, maturati ed acquisiti, compresi gli obblighi di previdenza e di assicurazione ed i relativi fondi per l'indennità di anzianità e licenziamento, tutte le ragioni, azioni, liti, cause e vertenze nelle quali è attualmente parte la società incorporanda, e in quanto altro esistente a suo nome, anche se qui non indicato espressamente, nulla escluso ed eccettuato, determinandosi insomma una successione a titolo universale in tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare della società incorporanda;

5) - di darsi atto che non esistono particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie;

6) - di darsi atto che non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

7) - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, sig. Caselli rag. Ettore, e in via disgiunta ai Vice Presidenti sigg. Ferrari Cav. Lav. ing. Piero, Marri dott. Alberto e all'Amministratore Delegato sig. Odo-

rici dott. Luigi, tutti i necessari poteri per dare esecuzione, decorsi senza opposizione i termini di legge, o comunque rispettato il disposto dell'art.2503 C.C. e dell'art.57, n.3, T.U. in data 1.9.1993 n.385, alle deliberazioni adottate, con autorizzazione di stabilire i termini e le modalità relative, con facoltà fra l'altro, di provvedere all'annullamento delle azioni della società incorporanda, senza sostituzione e senza concambio, e compresa altresì la facoltà di intervenire al relativo atto notarile di fusione, di sottoscriverlo, introducendovi tutte le clausole d'uso e del caso, di natura reale ed obbligatoria che riterranno convenienti e necessarie, prestando ogni opportuno consenso, anche con atti separati e successive integrazioni, rettifiche, ratifiche, convalide e conferme, e con facoltà insomma di fare tutto quanto sarà necessario, riterranno opportuno e verrà loro richiesto per il miglior perfezionamento dell'operazione di fusione anche se qui non espressamente menzionato, il tutto con promessa fin da ora di approvato e valido sotto gli obblighi di legge, senza che nessuno mai possa eccepire difetto, imprecisione o indeterminatezza di poteri, compresa infine la facoltà di apportare al presente verbale tutte le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero eventualmente ri-

chieste dal competente Registro Imprese in sede di iscrizione o che si rendessero comunque necessarie per il legale perfezionamento del presente atto".

Il Presidente pone quindi in votazione la deliberata proposta per alzata di mano, e dopo prova e controprova, la suddetta delibera viene approvata all'unanimità.

Dopo di chè, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la adunanza, limitatamente agli argomenti di parte straordinaria, essendo le ore 17,20.

Le spese del presente verbale e sue conseguenti sono a carico della società.

Agli effetti fiscali, si richiede l'applicazione dell'imposta fissa di registro, ai sensi dell'art.4, comma I° della Tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986 n.131.

Il comparente mi dichiara il numero di codice fiscale della società:

- "BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Società Cooperativa": 01153230360.

Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che viene da me letto al comparente il quale, da me interpellato, lo approva trovandolo conforme al-

la sua volontà ed a verità.

Scritto elettronicamente per la maggior parte e per il resto scritto di mio pugno su diciotto pagine e parte fin qui della diciannovesima di cinque fogli di competente carta da bollo e sottoscritto dal comparente e da me Notaio nei modi di legge, essendo le ore 17,20.

F.to Caselli Ettore

" Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.

Allegato A all'atto ref. n. 40831/12769

Prot. N° 0574153/12 del 03/07/2012



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE GRUPPI BANCARI (840)
DIVISIONE GRUPPI BANCARI III (024)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 6

Oggetto Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Fusione per
incorporazione di Em.Ro. Popolare in BPER. Provvedimento.

Con lettera pervenuta alla Banca d'Italia il 9 maggio 2012, Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha chiesto l'autorizzazione alla fusione per incorporazione in BPER della finanziaria Em.Ro. Popolare, controllata al 100%.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, visto quanto disposto dal Titolo III, Capitolo 4 delle "Istruzioni di Vigilanza per le Banche", si autorizza l'operazione di fusione, ai sensi dell'articolo 57 del d. lgs. 385/93.

Resta inteso che ogni valutazione e connessa responsabilità in merito ai profili dell'operazione diversi da quelli di Vigilanza sono rimesse ai competenti organi aziendali.

Firmato digitalmente da
IGNAZIO VISCO

Delibera 496/2012 |

REPERTORIO NUMERO 40829

Certifico lo sottoscritto Dott. Proc. FRANCO SOLI Notaio

iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Modena con residenza in MODENA

che la presente copia fotostatica è conforme all'originale e il tutto è stato da me collazionato

MODENA il 28 AGOSTO 2012.

Franco Soli Notaio



Allegato B all'atto rep. N. 40831/12769

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI "EM.RO POPOLARE- SOCIETA' FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.P.A." IN "BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA" ai sensi degli articoli 2501- ter e 2505 c.c.

La fusione di cui al presente progetto sarà eseguita mediante incorporazione di "Em.Ro. Popolare - società finanziaria di partecipazioni s.p.a.", (di seguito anche "Em.Ro Popolare" o "Incorporanda") in Banca popolare dell'Emilia Romagna soc. coop., Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario (di seguito anche "Bper" o "Incorporante").

Il progetto è redatto in forma semplificata ai sensi degli articoli 2505 e 2501 - ter del codice civile, nel presupposto del possesso azionario totalitario del capitale sociale dell'Incorporanda da parte dell'Incorporante, quest'ultima già titolare di una partecipazione pari al 78,77 % del capitale sociale di Em.Ro. Il trasferimento delle azioni residue, attualmente nella titolarità di Società controllate dall'Incorporante, è in corso di perfezionamento a favore di quest'ultima.

La fusione è sottoposta ad autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del D. Lgs. n. 385/93 (Testo Unico Bancario, ovvero TUB) e non si potrà dar corso all'iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle imprese delle società partecipanti ove non consti detta autorizzazione.

1) SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

A) "Banca popolare dell'Emilia Romagna - società cooperativa per azioni" ("BPER" o "Incorporante"):
- sede legale in Modena, Via San Carlo, 8/20;
- capitale sociale al 31.12.2011 di € 996.425.574,00 suddiviso in n. 332.141.858 azioni del valore nominale unitario di € 3,00;
- codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena: 01153230360;
- iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932;
- iscritta all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5387.6;
- aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

B) "Em.Ro popolare - finanziaria di partecipazioni S.p.A." ("Em.Ro Popolare" o "Incorporanda")

- sede legale in Modena, Via San Carlo, 8/20;
- capitale sociale al 31.12.2011 di € 192.000.000,00 suddiviso in n. 1.920.000 azioni del valore nominale unitario di € 100,00;
- codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena: 02251880361

2) STATUTO SOCIALE DELL'INCORPORANTE ED EVENTUALI MODIFICHE

Dalla presente fusione non discende alcuna modifica allo Statuto sociale dell'Incorporante, il cui testo viene allegato al presente progetto per costituirne parte integrante e sostanziale.

3) RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

4) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELL'INCORPORANTE

5) DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La fusione sarà realizzata senza aumento di capitale mediante annullamento della partecipazione detenuta dall'Incorporante nell'Incorporanda e, quindi, non darà luogo ad alcun rapporto di cambio, né ad assegnazione di azioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2505, primo comma c.c., non si applicano le disposizioni di cui ai nn. 3), 4) e 5) dell'art. 2501 - ter c.c., trattandosi di fusione per incorporazione realizzata senza concambio.


6) EFFICACIA DELLA FUSIONE E DECORRENZA DEGLI EFFETTI CONTABILI E FISCALI

Ai sensi dell'art. 2504 - bis secondo comma c.c., l'efficacia giuridica della fusione si produrrà con decorrenza dalla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro Imprese, prescritte dall'art. 2504 c.c. Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione; analoga decorrenza è prevista ai fini fiscali.

7) EVENTUALE TRATTAMENTO PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E PER I POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI.

Non sussistono categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, né relativamente all'Incorporanda, titoli diversi dalle azioni.

Quanto all'Incorporante, sussistono obbligazioni convertibili in azioni per le quali i possessori avranno facoltà di presentare domanda di conversione anticipata ai sensi dell'art. 2503 - bis c.c., ove non escluso espressamente dai regolamenti dei prestiti, fermi restando i termini e le modalità concernenti il diritto di conversione previsti originariamente dagli stessi.




B) VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI.
Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2501-quater c.c., si specifica che le situazioni patrimoniali prese a riferimento per la redazione del presente progetto di fusione coincidono per entrambe le società partecipanti alla fusione con il bilancio chiuso al 31/12/2011.

Allegato al progetto di fusione: Statuto della Società Incorporante

Modena, 24 aprile 2012


BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
Società Cooperativa
Il Presidente
Rag. Enrico Casoli

 **Banca popolare
dell'Emilia Romagna**

 **GRUPPO BPER**

Sede in Modena, Via San Carlo 8/20
Registro delle imprese di Modena e cod. fisc. n. 01153230360
Cap. soc. al 31 dicembre 2010 Euro 761.130.807



STATUTO SOCIALE
aggiornato con le modifiche deliberate
dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 3 settembre 2011
e dai Consigli di amministrazione
del 13 settembre e 21 ottobre 2011

**COSTITUZIONE,
DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE
DELLA SOCIETA'**

Articolo 1

La Banca popolare dell'Emilia, costituita con atto 29 dicembre 1983 ha assunto, dal 1° maggio 1992, la denominazione di: Banca popolare dell'Emilia Romagna, Società cooperativa.

La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2

La Società raccoglie il risparmio ed esercita il credito nei confronti dei propri soci ed anche dei non soci, ispirandosi ai principi della mutualità.

Essa si propone lo sviluppo delle attività produttive, con particolare riguardo alle imprese medie e minori, ed incoraggia il risparmio popolare in tutte le sue forme.

In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti soci talune agevolazioni nella fruizione di suoi servizi.

La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario "Banca popolare dell'Emilia Romagna", ai sensi dell'art.61 del Decreto legislativo 385/1993, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Articolo 4

La Società ha la sede legale in Modena.

Previe le autorizzazioni prescritte, può istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

PATRIMONIO SOCIALE, SOCI ED AZIONI

Articolo 5

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva ordinaria legale;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da eventuali altri fondi e riserve.

Articolo 6

Il capitale è variabile ed è rappresentato dal numero delle azioni nominative, del valore nominale di Euro 3,00 ciascuna, complessivamente sottoscritte dai soci.

L'emissione delle azioni, che è illimitata, può essere deliberata:

- a) in via ordinaria dal Consiglio di amministrazione;
- b) in via straordinaria dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Ove le azioni siano quotate in mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni può avvenire solamente ai sensi del secondo comma, lettera b).

L'Assemblea stessa può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere azioni ed obbligazioni convertibili in azioni della Società, nel rispetto della normativa di legge.

Le azioni sono indivisibili e non sono consentite cointestazioni.

Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto.

Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

L'Assemblea straordinaria dei Soci ha autorizzato il Consiglio di amministrazione a dare attuazione ai seguenti aumenti di capitale sociale:

- (i) aumento di capitale per un importo massimo di Euro 30.323.448 mediante emissione di massimo n. 10.107.816 azioni ordinarie del valore di Euro 3,00 ciascuna, aperto sino al 31 dicembre 2013, al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni convertibili di cui al "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare dell'Emilia Romagna 2,75% 2001 - 2013", secondo modalità e termini contenuti nelle delibere delle assemblee straordinarie del 8 maggio 1999, del 20 maggio 2006 e del 10 maggio 2008, nella delibera del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2008, nonché nel regolamento del suddetto prestito;
- (ii) aumento di capitale per un importo massimo di Euro 38.597.691, mediante emissione di massimo n. 12.865.897 azioni ordinarie del valore di Euro 3,00 ciascuna, aperto sino al 31 dicembre 2012, al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni convertibili di cui al "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare dell'Emilia Romagna 3,70% 2006 - 2012", secondo modalità e termini contenuti nella delibera dell'assemblea straordinaria del 20 maggio 2006, nonché nel regolamento del suddetto prestito.

L'Assemblea straordinaria dei soci del 3 settembre 2011 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, la facoltà, esercitabile entro il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione: (i) di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 250.000.000,00, da offrire in opzione agli aventi diritto; e conseguentemente (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 250.000.000,00, irrevocabilmente a servizio esclusivo della conversione di tali obbligazioni, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

Il Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2011, in forza della facoltà ad esso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 16 aprile 2011 e del 3 settembre 2011, ai sensi dell'art.2443 e dell'art.2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, ha deliberato di aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale mediante emissione, entro e non oltre il termine ultimo del 31.12.2011, di massime n.12.149.000 (dodicimilioncentoquarantanovemila) azioni ordinarie da nominali Euro 3,00 (tre virgola zero zero) ciascuna, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante conferimento in natura del credito derivante in capo ai titolari delle obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "BPER 4% 2010-2015 subordinato convertibile con facoltà di rimborso in azioni" per effetto dell'esercizio da parte della Società della facoltà di riscatto anticipato mediante regolamento in azioni di cui all'articolo 11 del regolamento del predetto prestito obbligazionario.

Il Consiglio di amministrazione del 21 ottobre 2011, in forza della facoltà ad esso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 3 settembre 2011, ai sensi dell'art. 2443 e dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, ha deliberato di aumentare, a pagamento, in via scindibile (anche all'interno delle singole tranche) nonché con efficacia progressiva, il capitale sociale per massimi nominali Euro 163.376.802,00, mediante emissione, entro il termine ultimo del 30 giugno 2012, di massime n. 54.458.934 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,00 ciascuna, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ad un prezzo di Euro 7,2121 per azione, di cui Euro 3,00 a titolo di nominale ed Euro 4,2121 a titolo di sovrapprezzo, da liberarsi mediante conferimento in natura delle azioni portate in adesione alle offerte pubbliche di scambio promosse dalla Società sulle azioni detenute da azionisti diversi dalla Società o da sue controllate nella Banca Popolare di Ravenna S.p.A., nella Banca

Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., nella Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., nella Banca Popolare di Apulia S.p.A., nella Banca della Campania S.p.A., nella Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A. e nella Banca di Sassari S.p.A..

Articolo 7

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, può determinare, con deliberazione in sede di approvazione del bilancio, l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio stesso, deve essere versato in sede di sottoscrizione in aggiunta al valore nominale di ogni nuova azione nonché la misura degli eventuali interessi di conguaglio.

Il Consiglio di amministrazione determina a norma di legge, il prezzo di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio di amministrazione determina, altresì, la misura della tassa di ammissione a socio.

Il Consiglio di amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare, esercizio per esercizio, il numero massimo di azioni che possono essere sottoscritte, nel rispetto dei limiti di legge al possesso azionario, da ciascun socio o da chi venga ammesso a socio.

Articolo 8

Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, con la esclusione di quelle che trovansi nelle condizioni previste dal successivo art.11.

Possono inoltre assumere la qualità di socio le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi e le associazioni.

I rappresentanti legali dei soci menzionati nel comma precedente e quelli dei minori esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai soggetti rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Articolo 9

Chi intende essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione, dichiarando di accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti sociali.

La domanda di ammissione deve indicare le generalità, la cittadinanza, la residenza e ogni altra informazione e dichiarazione dovute per legge o richieste dalla Società secondo quanto previsto nel presente Statuto e nei regolamenti sociali.

Sulle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di amministrazione, con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie ed allo spirito della forma cooperativa.

Quando le domande di ammissione a socio delle azioni risultano accolte dal Consiglio di amministrazione ne è fatta comunicazione all'interessato e annotazione nel Libro dei soci.

In caso di diniego all'ammissione a socio, ove sia presentata istanza di revisione della delibera nei termini e con le formalità di legge, il Consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda su conforme decisione del Collegio dei probiviri, costituito a norma di Statuto ed integrato con un rappresentante dell'aspirante socio.

In assenza di delibera di ammissione a socio, non possono essere esercitati, per le azioni possedute, diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

Articolo 10

Il titolare delle azioni, la cui domanda di ammissione sia stata accolta, acquisisce la qualità di socio con l'iscrizione nel Libro dei soci, previo versamento della tassa di ammissione e degli eventuali interessi di conguaglio.

La cessione dell'intera partecipazione azionaria comporta la perdita della qualità di socio e la cancellazione dal Libro dei soci.

Articolo 11

Non possono essere ammessi a soci gli interdetti, gli inabilitati e coloro che abbiano riportato condanne a pene che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o da uffici direttivi presso imprese.

Articolo 12

Nessuno può essere intestatario di azioni per un valore nominale complessivo eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.

Chi, per successione od altra causa, venga a trovarsi in possesso di azioni per un valore nominale superiore a quello massimo fissato dalla legge, è tenuto a procedere all'alienazione delle azioni eccedenti, osservate le disposizioni dell'art.9, entro un anno dal giorno della contestazione dell'eccedenza.

Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio di amministrazione sospende il pagamento del dividendo sulle azioni eccedenti e le rimborsa a norma dell'art.7, secondo comma.

Articolo 13

In caso di morte del socio, gli eredi hanno facoltà di presentare ai sensi e per gli effetti stabiliti dagli artt. 9 e 10 ed entro due anni dall'apertura della successione, la domanda di ammissione a socio per le azioni cadute in successione.

Articolo 14

Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge.

Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art.7, secondo comma.

Articolo 15

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di amministrazione può escludere dalla Società, i soci che vengano a trovarsi in una delle condizioni indicate nell'art.11; nonché:

a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'inadempimento delle obbligazioni contratte;

b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse o per il prestigio della Società. Contro la deliberazione di esclusione, da notificarsi al socio escluso con lettera raccomandata, questi può ricorrere al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla notifica, salva la possibilità di proporre opposizione avanti il Tribunale a sensi di legge.

Il Collegio dei probiviri decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art.7, secondo comma, salvo quanto previsto dall'art.19.

Articolo 16

In ogni ipotesi di rimborso di azioni il Consiglio di amministrazione annulla le azioni stesse.

L'ammontare corrispondente alle azioni rimborsate viene tenuto a disposizione degli aventi diritto.

Articolo 17

Con delibera del Consiglio di amministrazione, la Società può acquistare o rimborsare proprie azioni purché l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dalla Assemblea dei soci. Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.

Articolo 18

Il socio partecipa al dividendo deliberato dall'Assemblea con effetto dall'inizio dell'esercizio ovvero dal diverso momento stabilito dall'Assemblea stessa.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti alla Società.

Articolo 19

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel Libro dei soci.

In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al socio.

Le azioni che si trovino comunque depositate presso la Società si intendono, per patto sociale, vincolate a garanzia di ogni credito, diretto od indiretto, che la Società stessa abbia nei confronti del socio e relativamente ad esse, è espressamente riconosciuto alla Società diritto di ritenzione.

Quando il socio risulti inadempiente, le azioni predette possono essere alienate dalla Società per conto del socio, oppure da essa acquistate o rimborsate a norma dell'art.17, portando il ricavato a compensazione del proprio credito fino a concorrenza.

OPERAZIONI DELLA SOCIETA'**Articolo 20**

Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Società può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 21

Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione di libretti di deposito a risparmio con somme non superiori a quelle previste dalle leggi speciali, viene rilasciato il duplicato a chi ha denunciato la perdita, trascorsi dieci giorni dall'affissione della denuncia nei locali aperti al pubblico della sede o della dipendenza emittente del libretto sempreché, in tale periodo, non siano pervenute opposizioni. In quest'ultimo caso il duplicato è rilasciato soltanto su ordine dell'Autorità giudiziaria.

ORGANI DELLA SOCIETA'**Articolo 22**

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze determinate dalla legge e dalle disposizioni che seguono, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di amministrazione;
- c) al Collegio sindacale;
- d) al Collegio dei probiviri;
- e) alla Direzione generale.

ASSEMBLEA DEI SOCI**Articolo 23**

L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria. Essa si tiene nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente ed il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione di cui al comma che precede, ove si considera svolta l'adunanza.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione, nei termini prescritti dalla normativa vigente, mediante avviso di convocazione da pubblicarsi sul sito Internet della Società e sui quotidiani "Il Sole 24 ORE" e "QN Quotidiano Nazionale". Essa è inoltre convocata dal Collegio sindacale, ovvero da almeno due Sindaci, nei casi previsti dalla legge.

Il Consiglio di amministrazione deve, inoltre, convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci, quando ne sia fatta domanda scritta da parte di almeno 1/20 (un ventesimo) dei soci aventi diritto di voto alla data della richiesta. La sottoscrizione di ciascun socio richiedente deve essere autenticata da procuratori della Società, da intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la legittimazione dei richiedenti.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero non inferiore a 1/40 (un quarantesimo) dei soci aventi diritto di voto alla data della richiesta, ovvero il minor numero minimo di soci richiedenti previsto dalla normativa vigente, può, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa. La sottoscrizione di ciascun socio richiedente deve essere autenticata da procuratori della Società, da intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la legittimazione dei richiedenti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 24

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria:

- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione contabile ad una Società di revisione iscritta nell'apposito Albo, determinandone il corrispettivo e, sussistendone i presupposti, revoca l'incarico;
- determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
- approva le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;
- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, un Presidente Onorario, scelto tra persone che abbiano significativamente contribuito al prestigio e allo sviluppo della Società. La carica di Presidente Onorario non è remunerata;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto i soci che da almeno 90 (novanta) giorni sono iscritti nel Libro dei soci e per i quali, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla norma vigente, sia stata effettuata alla Società la comunicazione da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati strumenti finanziari ai sensi delle disposizioni vigenti.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero di azioni che possiede.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, da altro socio. La

rappresentanza non può essere conferita ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La delega, che è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione, deve essere conferita per iscritto, deve indicare espressamente il nome del rappresentante e deve essere autenticata, nella firma del delegante, da procuratori della Società, da intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai.

Ogni socio non può rappresentare più di quattro altri soci, salvo i casi di rappresentanza legale.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione può consentire l'esercizio del diritto di voto prima dell'Assemblea o durante il suo svolgimento, senza necessità di presenza fisica alla stessa in proprio o tramite delegato, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto, la sicurezza delle comunicazioni e, in caso di voto segreto, la segretezza.

I componenti del Consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

Articolo 25

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento, in proprio o per rappresentanza legale o per delega, di almeno un quinto dei soci aventi diritto di intervenire in Assemblea e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di essi.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione, anche nei casi in cui la legge richieda una maggioranza speciale, è validamente costituita con l'intervento, in proprio o per rappresentanza legale o per delega, di almeno un ottavo dei soci aventi diritto di intervenire e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno l'uno per cento dei soci medesimi.

Articolo 26

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a sensi di Statuto, e, in mancanza, da persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Salvo quanto disposto dall'art.29, secondo comma, funge da Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altro socio designato dall'Assemblea. Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

Articolo 27

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo che si tratti della elezione alle cariche sociali, per la quale si procede col sistema del voto di lista rispettivamente ai sensi dei successivi articoli 31, 32 e 33 e degli articoli 43 e 44.

L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

In ogni caso le deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della Sede sociale all'estero e lo scioglimento anticipato della Società debbono essere adottate con il voto favorevole di almeno un decimo di tutti i soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea ai sensi dell'art.24, quarto comma.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese.

Per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese.

Articolo 28

Qualora in una seduta non si esaurisca l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal

Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

Articolo 29

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, redatto dal Segretario, viene firmato dal Presidente, dal Segretario, e dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio, previamente designato dal Presidente stesso.

Il Libro dei verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente od autenticati da notaio, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30

Il Consiglio di amministrazione è formato da diciannove Consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i soci. Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

Il Consiglio si rinnova, nel corso di ogni triennio, parzialmente ogni anno, nella misura di sei Consiglieri il primo anno, sette Consiglieri il secondo anno e sei Consiglieri il terzo anno.

Articolo 31

All'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci.

A pena di inammissibilità, la presentazione di liste deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) la lista, con la sottoscrizione dei soci presentatori, autenticata da procuratori della Società, da intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai, deve essere presentata da un numero minimo di 500 (cinquecento) soci, ovvero da soci titolari, anche congiuntamente, della quota minima di partecipazione al capitale sociale, a tal fine stabilita dalla normativa vigente;
- b) la lista deve indicare un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere;
- c) fra i candidati, che devono essere ordinati progressivamente per numero, almeno due, specificamente indicati, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli eventuali ulteriori prescritti dalla normativa vigente (i "Requisiti di Indipendenza");
- d) la lista, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sull'elezione, deve essere depositata presso la sede legale della Società e resa pubblica secondo la normativa vigente;
- e) unitamente alla lista dovranno depositarsi presso la sede della Società, a cura dei soci presentatori: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, attestata con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Ciascun socio può votare una sola lista di candidati.

Articolo 32

Alla elezione dei Consiglieri di amministrazione si procede come di seguito precisato.

A) Qualora siano validamente presentate più liste:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati in lista, tutti gli Amministratori da eleggere, tranne uno;
- b) dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti è tratto, nell'ordine progressivo di presentazione, un Amministratore (rispettivamente la "Lista di Minoranza" e il "Consigliere di Minoranza").

In caso di parità di voti fra liste, si procede a votazione di ballottaggio da parte dell'Assemblea, al fine di stabilire la graduatoria fra di esse.

Qualora, all'esito della votazione, risulti eletto un solo Amministratore in possesso dei Requisiti di Indipendenza come definiti dall'articolo 31 e tale Amministratore provenga dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in sostituzione del candidato non indipendente tratto dalla Lista di Minoranza, viene eletto il primo, secondo l'ordine progressivo di presentazione, fra i candidati indipendenti presentati nella medesima lista.

Qualora, all'esito della votazione, risulti eletto un solo Amministratore in possesso dei Requisiti di Indipendenza come definiti dall'articolo 31 e tale Amministratore provenga dalla Lista di Minoranza, viene eletto quale secondo Amministratore indipendente, in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo fra gli eletti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il primo, secondo l'ordine progressivo di presentazione, fra i candidati indipendenti della medesima lista.

B) Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Consiglieri da eleggere.

C) Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di presentare in Assemblea una scheda di voto contenente un elenco non vincolante di candidati. In tal caso ciascun socio può modificare in tutto o in parte la scheda di voto sia eliminando i candidati che non intende votare, sia aggiungendo eventualmente, in luogo di quelli eliminati, uno o più nuovi candidati.

Risultano eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti fra più candidati si procede a votazione di ballottaggio da parte dell'Assemblea al fine di determinare le nomine.

D) Qualora non sia validamente presentata alcuna lista e il Consiglio di amministrazione non formuli una proposta ai sensi della predetta lettera C), si procede all'elezione a maggioranza relativa tra singoli candidati proposti dai soci in Assemblea.

In caso di parità di voti fra più candidati si procede a votazione di ballottaggio da parte dell'Assemblea al fine di determinare le nomine.

Articolo 33

Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme di legge e fermo restando quanto stabilito dal successivo quarto comma.

I Consiglieri cooptati restano in carica fino alla prima successiva Assemblea dei soci.

I Consiglieri eletti dall'Assemblea, in sostituzione di altri venuti a mancare, assumono - ciascuno - la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito.

Per la sostituzione di Consiglieri, fatta eccezione per quelli che sono stati tratti dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra singoli candidati, senza vincolo di lista.

Ai Consiglieri venuti a mancare che sono stati tratti dalla Lista di Minoranza, subentrano,

nell'ordine progressivo di presentazione, i candidati non eletti indicati nella medesima lista.
I Consiglieri subentrati assumono – ciascuno – la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito.

Articolo 34

I componenti del Consiglio di amministrazione debbono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente.

Almeno 2 (due) componenti devono altresì possedere i Requisiti di Indipendenza come definiti dal precedente articolo 31.

Articolo 35

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente e da uno a tre Vice Presidenti, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri. Il Consiglio può, altresì, nominare, con la medesima maggioranza assoluta, un Amministratore delegato, determinandone i poteri e i relativi emolumenti.

Il Presidente svolge le funzioni assegnategli dalla normativa vigente, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.

I Vice Presidenti, in ordine di anzianità di carica, sostituiscono il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di sua assenza od impedimento. A parità di anzianità di carica, la sostituzione ha luogo in ordine di età.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, le relative funzioni sono assunte dall'Amministratore delegato, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità, da scegliere tra i propri componenti o tra i dirigenti della Società.

Ove nominato dall'Assemblea, il Presidente Onorario, che non sia Consigliere, può partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, e alle Assemblee.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio di amministrazione incarichi, non remunerati, di rappresentanza della Società in manifestazioni finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche.

Articolo 36

Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio di amministrazione:


- i dipendenti della Società, salvo che si tratti di componenti della Direzione generale;
- gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite nel proprio Gruppo bancario.

Articolo 37

Il Consiglio di amministrazione è convocato di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, oppure anche dal Collegio sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in Modena presso la sede legale ovvero eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle



persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In ogni caso, almeno il Presidente e il Segretario debbono tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di amministrazione, ove lo stesso si considera tenuto. La convocazione è fatta con avviso da inviare al domicilio di ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza si può prescindere da tale termine. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi. Le adunanze sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Articolo 38

Le votazioni del Consiglio di amministrazione sono palesi.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Articolo 39

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale da iscriversi in apposito libro e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.
Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 40

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.
In applicazione dell'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile, spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, nonché gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.
Fermo le attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa vigente, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti;
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni che rivestano carattere di particolare rilevanza, tra cui quelli concernenti il funzionamento del Consiglio di amministrazione, la nomina e il funzionamento del Comitato esecutivo e degli altri comitati interni al Consiglio di amministrazione;
- la nomina del Presidente;
- la nomina, nel proprio ambito, del Comitato esecutivo e di ogni altro comitato ritenuto funzionale alla gestione della Società, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- la nomina dell'Amministratore delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoca delle deleghe conferitegli;
- la nomina del Direttore Generale;
- la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.

Fermi gli obblighi previsti dall'articolo 2391 del Codice Civile, gli Amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale,

riferiscono al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate.

Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale al di fuori delle riunioni consiliari vengono effettuate per iscritto, dal Presidente della Società, al Presidente del Collegio sindacale.

Articolo 41

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni, senza pregiudizio per il potere di proposta di ciascun Consigliere, oltre che all'Amministratore delegato, se nominato, al Comitato esecutivo, determinando i limiti della delega. Al Presidente del Consiglio di amministrazione non spetta il potere di proposta nel Comitato esecutivo cui venga chiamato a far parte.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale a sensi dell'art.2381, quinto comma cod. civ..

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere altresì delegati, con determinazione dei limiti della delega, oltre che all'Amministratore delegato, se nominato, ad Amministratori, al Direttore generale e ad altri componenti la Direzione generale, nonché - entro prefissati limiti di importo, graduati in relazione alle funzioni esplicate ed al grado ricoperto - a dipendenti investiti di particolari funzioni ed ai preposti alle dipendenze.

Possono essere attribuite funzioni consultive in materia di erogazione del credito ed in altre materie indicate dal Consiglio stesso, a comitati e commissioni composti da Amministratori, da componenti la Direzione generale, da dirigenti della Società ed anche da soci estranei al Consiglio.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe, dovrà essere data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima successiva adunanza.

Nei casi d'urgenza, il Presidente del Consiglio di amministrazione, o l'Amministratore delegato, se nominato, possono prendere, su proposta del Direttore generale, ogni determinazione in materia di erogazione del credito.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 42

L'Assemblea elegge sette Sindaci, cinque effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale deve aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni in attività di controllo di società del settore bancario, mobiliare o finanziario.

I Sindaci debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle loro funzioni. Essi devono, inoltre, possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e gli eventuali ulteriori prescritti dalla normativa vigente.

Fermi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente, non possono ricoprire la carica di Sindaco coloro che già ricoprono tale incarico in più di cinque società con azioni quotate nei mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dall'articolo 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o loro controllanti e/o controllate, salvo che si tratti di società partecipate dalla Banca.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

Al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.

Articolo 43

L'elezione dei membri del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.

Le liste, divise in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i

candidati alla carica di Sindaco supplente, devono indicare un numero di candidati pari a quello dei Sindaci da eleggere, elencati con un numero progressivo.

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 350 (trecentocinquanta) soci – ovvero, ove stabilito dalla disciplina legale e regolamentare vigente, dal minor numero di soci o da soci titolari, anche congiuntamente, della quota minima di partecipazione al capitale a tal fine prevista – che documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea. Ciascun socio può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, essere depositate presso la sede legale della Società ed essere rese pubbliche. Esse devono essere corredate: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica.

La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da procuratori della Società, da intermediari-abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia con le modalità previste dalla normativa vigente; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla data di scadenza di cui sopra, e la soglia di soci presentatori prevista dal secondo comma è ridotta alla metà. Sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui essi appartengono.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non vengono ammesse al voto.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Articolo 44

Alla elezione del Collegio sindacale si procede come segue.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nella lista, quattro Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

Dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui i candidati sono indicati: il Presidente e un Sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti.

Qualora sia presentata una sola lista, dalla stessa saranno tratti tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti.

Qualora non sia presentata alcuna lista, si procede all'elezione del Collegio sindacale a maggioranza relativa da parte dell'Assemblea.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.

Se vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i supplenti della medesima lista, in ordine di età. I Sindaci subentrati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.

Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue.

Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista risultata prima per numero di voti, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, depositando presso la sede della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Ove non sia possibile procedere in tale modo, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa tra singoli candidati, senza vincolo di lista.

L'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Articolo 45

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate; vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi; esercita le funzioni ed i poteri previsti dalle disposizioni vigenti.

Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari il Collegio sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno. I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.


Il Collegio sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 46

L'Assemblea nomina tra i soci cinque Probiviri effettivi e due Supplenti.



Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente.

Il Collegio dei probiviri elegge nel suo seno un Presidente che provvede alle convocazioni del Collegio e ne dirige i lavori.

I supplenti surrogano in ordine di età e fino alla prossima Assemblea il membro effettivo che venga comunque a mancare; il nuovo nominato assume l'anzianità di quelli in carica. I supplenti surrogano pure in ordine di età, di volta in volta, i membri effettivi che debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

Articolo 47

Il Collegio dei probiviri, integrato con un rappresentante dell'aspirante socio, si esprime, entro 30 giorni dalla richiesta, sulle eventuali domande di revisione delle delibere consiliari di non ammissione a socio e di esclusione dalla Società.

Il Collegio dei probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.

Le decisioni sono deliberate a maggioranza di voti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

DIREZIONE GENERALE

Articolo 48

La Direzione generale è composta dal Direttore generale e da uno o più Vice Direttori generali.

Essi debbono possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza previsti dalla legge.

Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione generale sono assunte dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica.

Il Direttore generale è il Capo del personale.

Egli provvede alle assunzioni di personale, previa selezione dei candidati, nei limiti stabiliti dai preventivi annuali. Formula proposte di promozione e di licenziamento; dispone provvedimenti disciplinari e può sospendere provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone all'Amministratore delegato, se nominato, per l'assunzione delle relative determinazioni finali.

Sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni che riguardino i dipendenti con qualifica di dirigente.

Articolo 49

Il Direttore generale prende parte alle adunanze del Consiglio di amministrazione, nonché a quelle dei comitati e delle commissioni eventualmente costituiti.

Coadiuvato dagli altri componenti della Direzione generale, egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, se costituito, nonché alle disposizioni dell'Amministratore delegato, se nominato; sovrintende al funzionamento della Banca, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi secondo le direttive del Consiglio di amministrazione e le istruzioni date dall'Amministratore delegato, se nominato.

In caso di assenza od impedimento il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, da uno o più componenti della Direzione generale designati dal Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi ultimi, da un dirigente pure designato dal Consiglio di amministrazione.

CONTROLLO CONTABILE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 50

Il controllo contabile è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 51

Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di amministrazione spetta, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, il potere di revocare il dirigente preposto.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è designato fra i dirigenti della Banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un triennio in materia contabile e amministrativa.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE**Articolo 52**

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, disgiuntamente ai Vice Presidenti ed all'Amministratore delegato, se nominato e, in caso di assenza od impedimento anche temporanei di questi ultimi, al Consigliere più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio a singoli Consiglieri, al Direttore generale e ad altri componenti la Direzione generale, per determinati atti o categorie di atti.

Al Direttore generale ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro, spetta la firma sociale libera per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio, per determinate categorie di atti, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società.

Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

BILANCIO, UTILI E RISERVE**Articolo 53**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente Statuto.

Articolo 54

L'utile netto risultante dal bilancio approvato è ripartito come segue:

- a) una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge alla riserva ordinaria legale;
- b) una quota non inferiore al 20% alla riserva statutaria;
- c) una quota non superiore al 6% da destinarsi a scopi benefici, culturali e di interesse sociale;
- d) ai soci a norma dell'art.18, nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'Assemblea.

L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di amministrazione, è destinato alla riserva straordinaria o alla costituzione od all'incremento di ulteriori riserve, nonché del fondo per acquisto o il rimborso delle azioni della Società.

Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al primo comma, sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.

Articolo 55

Le riserve, oltre che con le quote di utili previste nel precedente articolo, sono formate:

- a) con l'importo versato in aggiunta al valore nominale delle azioni sottoscritte a norma dell'art.7, primo comma;
- b) con i dividendi che restano devoluti alla Società a norma dell'art. 18, ultimo comma.
- Con la stessa deliberazione di cui all'art.7, il Consiglio di amministrazione determina pure la destinazione alle diverse riserve dei proventi di cui alle lettere che precedono.

Articolo 56


Fermo restando quanto stabilito dall'art.27 circa lo scioglimento anticipato della Società, in ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

NORMA ATTUATIVA E TRANSITORIA

Le disposizioni contenute negli articoli 30, 31 e 32 circa l'elezione del Consiglio di amministrazione, come modificate dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 25 settembre 2010 entreranno in vigore a partire dalla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010. Ai fini di cui all'articolo 30, terzo comma, deve intendersi per primo anno del primo triennio il 2011, e segnatamente la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010, per secondo anno del primo triennio il 2012, e segnatamente la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2011, per terzo anno del primo triennio il 2013, e segnatamente la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012, e così via per i trienni successivi al primo.

Luigi Scari
Francesco Di No



Allegato C all'atto reg. n. 40831/12769.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI "EM.RO. POPOLARE - SOCIETÀ FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI S.P.A.", IN "BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP."

MOTIVAZIONI STRATEGICHE E OBIETTIVI DELL'OPERAZIONE

La fusione per incorporazione di "Em.Ro. Popolare - società finanziaria di partecipazioni s.p.a." (di seguito anche "Em.Ro Popolare" o "Incorporanda") in "Banca popolare dell'Emilia Romagna soc coop." (di seguito "BPER" o "Incorporante") è coerente con gli obiettivi e le linee guida previste dal Piano Industriale di Gruppo 2012-2014, dal momento che potrà contribuire essenzialmente:

- . alla razionalizzazione ed integrazione delle componenti di Gruppo;
- . alla semplificazione della struttura operativa e delle attività di governo e coordinamento di gruppo, nonché degli adempimenti contabili e amministrativi dell'area di consolidamento;
- . alla riduzione dei costi operativi e al miglioramento dell'efficienza operativa.

ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE

- "Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop.", con sede in Modena, iscritta all'Albo delle banche tenuto da Banca d'Italia al n. 4932 e Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario denominato "Banca popolare dell'Emilia Romagna" iscritto all'Albo dei gruppi bancari al n. 5387.6.

BPER esercita l'attività bancaria di raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, sia nei confronti dei propri soci sia nei confronti di soggetti non soci.

Le azioni ordinarie di BPER sono quotate sul MTA dal 2009, a seguito di accorpamento nel MTA del mercato Expandi sul quale tali azioni erano in precedenza negoziate.

Al 31 dicembre 2011, il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari ad € 996.425.574,00, suddiviso in n. 332.141.858 azioni del valore nominale unitario di € 3,00.

Alla data del presente documento, l'Incorporante ha in circolazione i seguenti prestiti obbligazionari convertibili:

- . prestito obbligazionario convertibile denominato "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca popolare dell'Emilia Romagna 3,70% 2006-2012", quotato sul MTA;
- . prestito obbligazionario convertibile denominato "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca popolare dell'Emilia Romagna 2,75% 2001-2013".

- "Em.Ro. Popolare - società finanziaria di partecipazioni s.p.a.", corrente in Modena, è società appartenente al gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna a far data dal 24 ottobre 1994.

La società ha per oggetto sociale l'assunzione, la gestione, la dismissione ed il coordinamento, sotto i profili patrimoniale finanziario e organizzativo, di partecipazioni in società che svolgano le loro attività nel settore bancario e finanziario o che esercitino attività strumentali a tale settore, ovvero in società che operino in altri comparti d'attività quando le partecipazioni risultino comunque detenibili da aziende di credito.

L'Incorporanda è partecipata direttamente dall'Incorporante per il 78,77% del capitale sociale, mentre la restante parte del capitale è suddivisa tra soci bancari, appartenenti al Gruppo BPER, secondo le seguenti percentuali: Banca Popolare di Ravenna (1,48%), Banco di Sardegna (11,45%), Banca della Campania (2%), Banca popolare di Lanciano e Sulmona (1,57%), Carispaq (1,43%); Banca Popolare del Mezzogiorno (2,41%); Banca popolare di Aprilia (0,89%).

Sono in corso di svolgimento le attività volte al trasferimento in capo a Bper di tali partecipazioni così da integrare il presupposto del controllo totalitario dell'Incorporanda da parte dell'Incorporante.

Sinergie

Sinergie di costo derivanti dalla fusione si riconnettono alla semplificazione della governance (organi amministrativi e di controllo, società di revisione) per complessivi circa 340.000 Euro.

Sotto il profilo fiscale, si evita la doppia tassazione dei dividendi (da Em.Ro. sulle banche beneficiarie e, successivamente, come dividendo distribuito dalle banche stesse a Bper).

PROFILI GIURIDICI DELL'OPERAZIONE

L'operazione si configura come fusione per incorporazione di "Em.Ro. Popolare - società finanziaria di partecipazioni s.p.a." in "Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop.", ai sensi degli artt. 2501 ter e 2505, comma 1, c.c.

Il progetto di fusione è redatto in forma semplificata nel presupposto del possesso totalitario del capitale sociale dell'Incorporanda da parte dell'Incorporante, che avverrà, conformemente alle norme di legge, in pendenza di procedimento e dovrà permanere sino al perfezionamento della fusione.

Non trovano applicazione, pertanto, le disposizioni dell'art. 2501- ter, comma 1, nn. 3), 4) e 5) c.c. in quanto non si determina un rapporto di cambio ma un mero annullamento delle azioni della società Incorporata interamente possedute dall'Incorporante. Non si applicano inoltre gli artt. 2501 quinquies c.c. e 2501 sexies c.c. che prevedono e disciplinano, rispettivamente, la relazione dell'organo amministrativo e la relazione degli esperti.

Tuttavia l'Organo amministrativo ha predisposto la presente Relazione illustrativa dell'operazione che, naturalmente, non ha ad oggetto il rapporto di cambio, ai fini del procedimento amministrativo da instaurarsi da parte della Vigilanza, come infra indicato.

La fusione è sottoposta all'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 57 D.lgs. n. 385/93: non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione se non consti detta autorizzazione.

Il progetto sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dell'Incorporanda, nonché al Consiglio di Amministrazione dell'Incorporante, in conformità all'art. 2505, secondo comma c.c. e all'art. 40 del suo Statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 2505, terzo comma c.c., i soci dell'Incorporante che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale avranno facoltà di richiedere, entro 8 giorni dal deposito di cui all'art. 2501 - ter terzo comma c.c., che la decisione di approvazione della fusione sia adottata dall'Assemblea dei Soci, a norma dell'art. 2502 primo comma c.c. Quanto alle situazioni patrimoniali ex art. 2501 quater c.c., si evidenzia come l'art. 2505, comma 2, c.c. richiami espressamente, per la società incorporante, le sole disposizioni (relative al deposito degli atti presso la sede sociale) di cui all'art. 2501 septies, comma 1, nn. 1 e 2, omettendo quindi di prescrivere il deposito delle situazioni patrimoniali.

Tuttavia, dette situazioni, coincidenti con il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, saranno in ogni caso depositate in base alle disposizioni civilistiche concernenti il procedimento di fusione.

Si segnala, inoltre, che il termine per l'opposizione dei creditori, di cui all'art. 2503, comma 1, c.c., è ridotto a quindici giorni ai sensi dell'art. 57, comma 3, D.Lgs. n. 385/93.

